



In arrivo bollette telefoniche più chiare

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento che autorizza le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente.

Gli abbonati che intendono continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le ultime tre cifre oscurate, dovranno invece richiederlo espressamente al proprio gestore.

Il provvedimento del Garante, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 aprile, tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate.

Attualmente l'abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.

A partire dal 1° luglio 2008, invece, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni.

I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condi-

zione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore.

Il Garante della privacy autorizza, a partire dal 1° luglio 2008, tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i numeri completi delle chiamate.

Le compagnie telefoniche, che intendono avvalersi di questa possibilità, dovranno informare i propri abbonati del cambiamento nelle modalità di invio del traffico telefonico. A loro volta, gli abbonati che intendono mantenere l'elenco delle chiamate con le ultime tre cifre mascherate dovranno esprimere tale volontà al proprio gestore. Altrimenti, dal primo luglio 2008, l'invio del traffico telefonico conterrà i numeri in chiaro.

L'informativa - che la compagnia telefonica è obbligata a dare - deve essere allegata ad almeno due fatture e pubblicata sul proprio sito web.

In particolare, l'informativa dovrà:

- menzionare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno in chiaro", salvo che non richiedano il mascheramento delle ultime tre cifre;



contenere l'invito, rivolto a tutti gli abbonati, che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata in chiaro", a informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata.

L'autorizzazione data dal Garante presuppone che i gestori telefonici abbiano abilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione.

Credito d'imposta per PMI in materia di sicurezza

Con Circolare 10 aprile 2008, n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al **credito d'imposta** previsto dalla Finanziaria 2008 **a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per esercenti**

attività di rivendita di generi di monopolio, che installano impianti ed attrezzature di sicurezza nel luogo di esercizio dell'attività, al fine di prevenire furti, rapine ed altri atti illeciti.


In particolare l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito:

- ai soggetti beneficiari dell'age-

volazione;

- alla tipologia delle spese agevolabili;

agli aspetti procedurali per beneficiare dell'agevolazione.



Iva: territorialità della consulenza tecnica

Con **Risoluzione 7 aprile 2008, n. 143**, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di **territorialità dell'IVA** relativamente al caso, oggetto di interpello, di progettazione di una scheda elettronica.

Secondo l'Amministrazione finanziaria è innanzitutto necessario qualificare correttamente la prestazione oggetto del contratto. La

progettazione di una scheda elettronica e l'elaborazione della documentazione necessaria per la sua realizzazione, rappresenta, ai fini IVA, una prestazione di consulenza tecnica e non un trasferimento di proprietà intellettuale.

Ciò significa che nel momento in cui tale prestazione è **resa nei confronti di un committente extra UE**, come nel caso di specie, **indipendentemente dal luogo di uti-**

lizzo della scheda elettronica, la prestazione non si considera effettuata in Italia e pertanto è **esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del requisito di territorialità** di cui all'art. 7, comma 4, lett. f), D.P.R. n. 633-/72.

Responsabilità solidale negli appalti in materia di lavoro e previdenza

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello del Lavoro e della Previdenza sociale, ha emesso un regolamento (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che individua i documenti che il subappaltatore deve fornire all'appaltatore per dare applicazione alla disciplina della responsabilità solidale.

Il subappaltatore è tenuto a comunicare all'appaltatore il codice fiscale di ogni lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera.

L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle rite-

nute fiscali dei lavoratori impiegato nell'opera attraverso di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché le deleghe F24 da cui si evince l'effettuato versamento.

In presenza della presentazione della documentazione elencata viene meno la responsabilità solidale in capo all'impresa appaltatrice.

Si stabilisce che non vengano applicati al committente sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 D.L. 233/2006 nel caso in cui prima del pagamento del corri-



spettivo l'impresa appaltatrice provveda ad esibire la documentazione.

Queste disposizioni si applicano ai contratti in essere decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto

Chiusura snc e sas con la comunicazione unica



Dal 19 febbraio 2008 è partita la fase sperimentale della Comunicazione Unica, la nuova procedura telematica che consente, con un'unica operazione effettuata all'ufficio Registro Imprese della Camera di commercio, di presentare tutti gli adempimenti per il Registro Imprese, Inps, Inail previsti al momento della costituzione, modifica e chiusura di un'impresa.

La fase sperimentale è articolata in due fasi:

- **Prima fase:** le Comunicazioni Uniche potranno essere effettuate inizialmente solo:
 - su 10 province pilota (Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto);
- - da alcuni soggetti (imprese, associazioni e professionisti) che le Camere pilota coinvolgeranno e formeranno nella nuova procedura;
- - **Seconda fase:** previa verifica tra gli enti coinvolti, la sperimentazione verrà estesa gradualmente a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti.

A regime anche per l'INAIL e l'INPS, la procedura varrà non solo per l'avvio, ma anche per comunicare variazioni e cessazioni dell'impresa.

Per utilizzare la Comunicazione U-

nica, l'utente deve procurarsi:

- la firma digitale (da richiedere alla Propria Camera di Commercio), per firmare la pratica di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa;

- le credenziali per Telemaco, per spedire la propria pratica al Registro delle Imprese.

Per le credenziali Telemaco si può fare richiesta:

- tramite convenzione per Ordini Professionali o Associazioni di Categoria (vedere il sito InfoCamere

“La nuova procedura telematica consente in un'unica operazione effettuata alla Camera di Commercio di presentare tutti gli altri adempimenti.”

www.infocamere.it nella sezione “Banche Dati”);

- tramite registrazione diretta sul sito del Registro Imprese e costituzione on-line di un fondo da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari, da utilizzare per il versamento di diritti e imposte (vedere il sito www.registroimprese.camcom.it).

Nell'ipotesi di cessazione attività con il mantenimento dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese (nel caso in cui, ad esempio, sia in atto un processo di li-

quidazione) è necessario:

- (se si vuole cessare l'attività economica a fini IVA) compilare la modulistica informatica dell'Agenzia delle Entrate e allegare la pratica nell'applicativo ComUnica;

- (obbligatorio) compilare la modulistica informatica del Registro delle Imprese con FedraPlus, o programmi compatibili, e allegare la pratica nell'applicativo ComUnica.

Nell'applicativo ComUnica sarà opportuno indicare "Cessazione"

Nell'ipotesi di cessazione attività con cancellazione dal Registro delle Imprese è necessario:

- (se si vuole cessare l'attività economica a fini IVA) compilare la modulistica informatica dell'Agenzia delle Entrate per la cessazione della partita IVA e allegare la pratica nell'applicativo ComUnica;

- (obbligatorio) compilare la modulistica informatica del Registro delle Imprese con FedraPlus, o programmi compatibili, e allegare la pratica nell'applicativo ComUnica.

Nell'applicativo ComUnica sarà opportuno indicare "Cancellazione dal RI"



Deducibilità Irap dei compensi ad Amministratori, Sindaci e Revisori

Con **Risoluzione 4 aprile 2008, n. 132**, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di deducibilità ai fini IRAP dei compensi erogati a favore di soci amministratori di società aventi contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, ha precisato che **l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei compensi corrisposti ad amministratori, sin-**

daci e revisori, prevista dall'**articolo 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR**, concerne le **modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette ma non configura una generale equiparazione** dei rapporti di co.co.co. ai rapporti di lavoro dipendente.

Di conseguenza, secondo l'Agenzia, i costi sostenuti per gli ammi-

nistratori in rapporti di collaborazione **non rientrano tra i soggetti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto all'agevolazione IRAP del cuneo fiscale**. I compensi in esame, pertanto, **non possono essere portati in deduzione** ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Riverse Charge facoltativo e istanza di rimborso

Con **Risoluzione 8 aprile 2008, n. 137**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione di **istanza di rimborso IVA** da parte di un soggetto non residente che ha effettuato in Italia **solamente operazioni con il meccanismo del "reverse charge" facoltativo e che successivamente abbia provveduto all'identificazione diretta** ai sensi dell'articolo 35-ter, D.P.R. n. 633/72.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il contribuente può presentare **istanza di rimborso per l'imposta pagata sugli acquisti**, ai sensi dell'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/72, **solo per il periodo antecedente la predetta identificazione**: per le operazioni poste in essere successivamente a tale data, il contribuente dovrà porre in essere gli adempimenti ed esercitare il diritto alla detrazione secondo le modalità ordinarie.



MT CONSULTING 2002

Borgo Vittorio, 74
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM

Fusione per incorporazione

Con **Risoluzione 9 aprile 2008, n. 139**, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla validità del consolidato nel particolare caso di **fusione per incorporazione** in cui **la società incorporante non è inclusa nel consolidato della società incorporata**.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la **società risultante dalla fusione** non entra automaticamente nel regime di tassazione consolidata posto in essere dalla società incorporata, ma

è necessario presentare apposita istanza di interpello.

Le operazioni straordinarie che non determinano il mutamento del soggetto giuridico controllato non interrompono anticipatamente la tassazione di gruppo. Nel caso di specie, l'operazione **non determina nessun cambiamento nella situazione di controllo** e pertanto rimangono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 117 e 120, TUIR, per la validità dell'opzione del consolidato.